



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2016

Disposizioni in materia di flessibilità in uscita dei lavoratori
ed azioni per creare lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla coerente battaglia dell'Italia dei Valori, prima in Parlamento e poi nel Paese, e dall'esigenza, sentita ormai da lungo tempo, di revisione della legge di modifica del sistema pensionistico italiano, così detta legge Fornero (si veda il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011).

Con l'articolo 1 il disegno di legge mira ad introdurre modifiche per quanto concerne la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, ovvero prevede che dal 1° gennaio 2017 alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano versato quaranta anni di contributi venga concessa la flessibilità in uscita senza alcuna penalità o decurtazione del livello pensionistico acquisito, al compimento del requisito minimo di sessantadue anni. L'articolo 1 prevede altresì che sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle lavoratrici e ai lavoratori, che non abbiano raggiunto la soglia dei quaranta anni contributivi, al compimento del requisito minimo di sessantadue anni, la flessibilità in uscita venga concessa con una soglia di decurtazione del livello pensionistico non superiore all'8 per cento, questo anche per favorire i lavoratori che svolgono lavori usuranti.

Con l'articolo 2 si intende sostenere l'incremento dei posti di lavoro, concedendo alle aziende che assumono giovani, per ogni lavoratore che accede alla flessibilità in uscita, un totale sgravio di contributi per un periodo massimo di tre anni. In questo modo si raggiungono molteplici vantaggi: per il lavoratore che accede alla pensione in tempi e modalità consone al suo *status*, per le aziende che essendo destinate

rie di sgravi fiscali contributivi sono incentivate ad assumere e per i giovani che riescono ad accedere più facilmente al mondo del lavoro.

Particolarmente colpite in modo negativo dalla riforma sono state le donne, non solo per l'innalzamento dell'età pensionabile, ma perché, ancora una volta, con l'ennesima riforma, non si è tenuto conto delle condizioni peculiari delle stesse, ovvero del fatto che oltre a svolgere mansioni lavorative nel pubblico o nel privato, le donne svolgono il lavoro domestico, il lavoro familiare e il lavoro assistenziale di familiari in stato di bisogno: dai minori, agli anziani, ai disabili.

Per queste ragioni con l'articolo 3 del presente disegno di legge si è voluta anticipare l'età pensionabile delle donne di un anno per ogni figlio, partorito o adottato, fino ad un massimo di tre anni. Sempre in favore delle donne, si è voluto altresì riconoscere la copertura di contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico, per quelle che si occupano stabilmente di prestare assistenza e cura a familiari disabili, per il periodo di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento dell'*handicap* grave del familiare assistito. Ciò a maggior ragione se si considera che senza il lavoro svolto dai familiari, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un trattamento pensionistico in grado di garantire loro i mezzi adeguati per soddisfare le proprie esigenze di vita. A tal fine, essi hanno diritto alla completa totalizzazione, ricongiunzione e riu-

nificazione dei periodi contributivi per usufruire della pensione minima garantita dallo Stato. Per quanto detto, all'articolo 4 del presente disegno di legge si intende aumentare la soglia minima pensionistica del 20 per cento, ovvero passare dai 501 euro previsti oggi, ai 601 euro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria (articolo 5), il presente disegno di legge intende provvedere mediante l'introduzione

del tetto massimo per le pensioni erogate dagli enti di previdenza pubblici di 5.000 euro netti per coloro i quali abbiano provveduto al versamento di trentacinque anni di contributi, nonché mediante un contributo di solidarietà di coloro i quali godono di pensione superiore ai 2.000 euro netti, senza aver versato la contribuzione minima prevista di trentacinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Flessibilità in uscita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 alle lavoratrici e ai lavoratori, che abbiano versato quaranta anni di contributi, è concessa la flessibilità in uscita senza alcuna penalità o decurtazione del livello pensionistico acquisito, al compimento del requisito minimo di sessantadue anni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 alle lavoratrici e ai lavoratori, che non abbiano raggiunto la soglia dei quaranta anni contributivi, al compimento del requisito minimo di sessantadue anni, la flessibilità in uscita è concessa con una soglia di decurtazione del tetto pensionistico non superiore all'8 per cento.

Art. 2.

(Nuove assunzioni e sgravi contributivi)

1. Per ogni lavoratrice o lavoratore che accede alla flessibilità in uscita prevista dall'articolo 1, l'azienda, che corrispondentemente assume un giovane lavoratore, usufruisce di un totale sgravio contributivo per un periodo massimo di tre anni.

Art. 3.

(Condizione delle donne e contributi figurativi)

1. Alle donne destinatarie di contributi figurativi derivanti dal lavoro domestico è concesso a carico dello Stato un anno di pensionamento anticipato per ogni figlio,

partorito o adottato, per un massimo di tre anni.

2. Alle donne che si occupano stabilmente di assistenza e cura di familiari disabili è riconosciuta a carico dello Stato la copertura di contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico, per il periodo di assistenza e cura effettivamente svolto in coesistenza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. I contributi ricevuti per assistenza e cura si sommano a quelli eventualmente già versati per le attività lavorative svolte.

Art. 4.

*(Innalzamento della soglia
della pensione minima)*

1. L'importo dell'assegno sociale previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aumentato del 20 per cento.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'introduzione del tetto massimo per le pensioni erogate dagli enti di previdenza pubblici di 5.000 euro netti per coloro i quali abbiano provveduto al versamento di trentacinque anni di contributi, nonché mediante un contributo di solidarietà da parte di coloro i quali godono di pensione superiore ai 2.000 euro netti, senza aver versato la contribuzione minima prevista di trentacinque anni.

